



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI TRIESTE

Sezione Affari Generali del Personale

Ripartizione Pensioni e Riscatti

P.le Europa, 1 - I - 34127 - TRIESTE

Tel. +39 040 5583135 Fax +39 040 5587999 e-mail pensioni@amm.univ.trieste.it

REP 13/2009
Prot. n. 4066
dd. 17 02 2009

A tutto il personale docente
di ruolo a tempo indeterminato
Loro S e d i

OGGETTO: esonero dal servizio nei cinque anni precedenti alla maturazione dell'anzianità contributiva di 40 anni.

Si informa che, ai sensi dell'art. 72, commi 1,2,3,4,5 e 6 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge n. 133, dd. 06.08.08, per gli anni 2009, 2010 e 2011, il personale di ruolo in servizio può chiedere di essere esonerato dal servizio medesimo, nel corso del quinquennio antecedente la data di maturazione dell'anzianità massima contributiva di 40 anni.

L'istanza è irrevocabile e deve essere presentata entro il 1° marzo di ciascun anno, a condizione che entro l'anno solare venga raggiunto il requisito minimo di anzianità contributivo richiesto e cioè 35 anni.

"E' data facoltà all'amministrazione, in base alle proprie esigenze funzionali, di accogliere la richiesta dando priorità al personale interessato da processi di riorganizzazione della rete centrale e periferica o di razionalizzazione o appartenente a qualifiche di personale per le quali è prevista una riduzione di organico."

Durante l'esonero, al dipendente spetta il 50% del trattamento economico complessivamente goduto, per competenze fisse ed accessorie. Ove il dipendente svolga in modo continuativo ed esclusivo attività di volontariato, opportunamente documentata e certificata, presso organizzazioni non lucrative di utilità sociale, associazioni di promozione sociale, organizzazioni non governative che operano nel campo della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo, fondazioni ed associazioni riconosciute, aventi per oggetto statutario la tutela, la promozione, la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico, nonché aventi per oggetto statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica, la misura del predetto trattamento economico è elevata al 70%.

Il trattamento economico spettante è cumulabile con altri redditi derivanti da prestazioni lavorative rese dal dipendente come lavoratore autonomo o per collaborazioni e consulenze con soggetti diversi dalle amministrazioni pubbliche, di cui all'art. 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 o società e consorzi dalle stesse partecipati, per cui in primo luogo la propria Università. In ogni caso non è consentito l'esercizio di prestazioni lavorative da cui possa derivare un pregiudizio all'amministrazione di appartenenza.

All'atto del collocamento a riposo, il dipendente ha diritto al trattamento di quiescenza e previdenza che gli sarebbe spettato se fosse rimasto in servizio.

Si invita il personale tecnico amministrativo di ruolo a tempo indeterminato, intenzionati a presentare istanza di esonero, di voler gentilmente contattare la Ripartizione Pensioni e Riscatti per verificare se in possesso dei requisiti previsti e necessari all'erogazione del predetto trattamento (tel. 040/5583135 – dott.ssa Grillo– 040/5582571 – sig.ra Aglieco).

Distinti saluti

IL RETTORE

mg